

## **SI RIPARTE, ATTREZZIAMOCI**

*Ad inizio di un nuovo anno sono tante le questioni, vecchie e nuove, da affrontare e risolvere per mettere la propria scuola in condizione di funzionare al meglio. Ne riprendiamo alcune, scegliendole fra le più ricorrenti, utilizzando la formula agile e sintetica della “risposta a domanda”, con l’intento di contribuire in questo modo alla messa in atto di modalità efficaci e soddisfacenti di organizzazione del lavoro.*

*Ulteriori approfondimenti potranno venire dal tradizionale dossier “Navigare Informati”, che come ogni anno sarà on-line sul sito della Cisl Scuola a partire dal primo settembre.*

### **D: Ad inizio del nuovo anno scolastico quali provvedimenti deve adottare il Collegio dei docenti?**

**R:** il collegio dei docenti deve adottare all’inizio dell’anno scolastico una serie di importanti delibere, necessarie per il pieno e corretto funzionamento dell’attività didattica. Tra queste: l’elaborazione di eventuali modifiche al P.O.F. (art. 3 DPR 275/99); la definizione del piano annuale delle attività (art. 28 comma 4 CCNL 29/11/2007); la fissazione dei criteri per la partecipazione dei docenti alle attività collegiali dei Consigli di classe, di interclasse e di intersezione (art. 29 comma 3 lettera b CCNL 29/11/2007); le proposte al Consiglio d’Istituto sulle modalità e i criteri da adottare nei rapporti con le famiglie e gli studenti (art. 29 comma 4 CCNL 29/11/2007); la proposta al Consiglio d’Istituto per la regolazione delle attività didattiche dei docenti, costituenti ampliamento dell’offerta formativa (art. 32 CCNL 29/11/2007); l’identificazione delle funzioni strumentali al Piano dell’offerta formativa e la definizione dei criteri di attribuzione, del numero e dei destinatari (art. 33 CCNL 29/11/2007); la definizione del piano annuale di aggiornamento e formazione dei docenti (art. 66 CCNL 29/11/2007 e art. 2 CCNI 4/7/2008); la proposta al Consiglio d’Istituto delle attività del personale docente da retribuire con il fondo di Istituto (art. 88 comma 1 CCNL 29/11/2007); la definizione dei criteri generali per la valutazione degli alunni (secondo il nuovo specifico Regolamento ministeriale).

### **D. Nei giorni tra l’inizio dell’anno scolastico e l’inizio delle lezioni vi è l’obbligo di essere a scuola?**

**R.** La presenza a scuola è dovuta esclusivamente nel caso in cui siano stati deliberati da parte del Collegio dei docenti impegni specifici per lo svolgimento delle attività previste dall’articolo 29 del CCNL del 29 novembre 2007. L’imposizione di una presenza a scuola senza che vi siano impegni istituzionali da svolgere è illegittima (v. in proposito la nota ministeriale prot. n. 1972 del 30 giugno 1980, che già all’epoca chiariva la questione: “*Appare in contrasto con il sistema previsto dai Decreti Presidenziali 31 maggio 1974, numero 416 e 417, l’imposizione di obblighi di semplice presenza nella scuola che non siano dipendenti da iniziative programmate e attive e rispondenti a reali esigenze delle singole scuole. Si tratterebbe infatti di presenza permanente formale che, in tal caso, non terrebbe conto della peculiare caratteristica dell’istituzione scolastica, che si differenzia della prevalente attività (quella di insegnamento destinato agli alunni) prevista dal calendario scolastico*”. Sull’argomento si è pronunciato anche il Consiglio di Stato con sentenza n. 173/1987 della VI sezione).

### **D. E’ vero che bisogna essere a scuola 5 minuti prima dell’orario di servizio per provvedere alla sorveglianza degli alunni?**

**R.** Sì, lo prevede l’articolo 29, comma 5 del CCNL, per assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli alunni. Gli insegnanti sono tenuti altresì ad assistere all’uscita degli alunni medesimi.

**D. Per l'inserimento nelle sezioni di scuola dell'Infanzia è possibile dare priorità ai bambini di due anni e mezzo?**

**R.** No, al contrario la CM n.25/12 prevede la priorità di iscrizione per gli alunni che compiono i 3 anni entro il 31 dicembre 2012 rispetto a quanti li compiono entro aprile 2013.

**D. E' vero che non è necessario nominare supplenti per brevi periodi e che non ci sono i soldi?**

**R.** Non è vero. Le modalità di sostituzione dei docenti assenti sono ben specificate nella nota del MIUR Prot. n. AOODGPER 9839 dell'8 novembre 2010: qualora non sia praticabile la sostituzione con personale in esubero o con ore a disposizione o con attribuzione di ore eccedenti nel limite delle risorse assegnate, il dirigente scolastico, al fine di garantire e assicurare il prioritario obiettivo del diritto allo studio, può provvedere alla nomina di personale supplente in ogni ordine e grado di scuola. Lo può fare anche per periodi inferiori ai 5 giorni nella scuola primaria e a 15 giorni nella scuola secondaria.

Quanto ai costi, la nota del MIUR del 23 maggio 2012 riafferma l'obbligo del Ministero di garantire i fondi per il pagamento delle supplenze brevi, indicando modalità e scadenze per la richiesta di assegnazione delle risorse necessarie.

**D. Può un insegnante della primaria fare un orario di 24 ore settimanali?**

**R.** No, l'orario contrattualmente definito è di 22 ore più due di programmazione. Il Decreto legge n. 137 del 1° settembre 2008, che introdusse la figura del docente unico, proprio in relazione all'ipotesi che si potesse prevedere un impiego per 24 ore di docenza sulla stessa classe stabilì quanto segue: *"con apposita sequenza contrattuale e a valere sulle risorse di cui all'art. 64, è definito il trattamento economico dovuto per le ore di insegnamento aggiuntive rispetto all'orario d'obbligo di insegnamento stabilito dalle vigenti disposizioni contrattuali"*.

Tale problematica non è mai stata affrontata in sede negoziale, dunque mancano del tutto le condizioni per dare attuazione all'ipotesi prevista dal DL 137/08. La prevalenza "giuridica" del modello a 24 ore è rimasta di fatto sulla carta per la scarsissima richiesta da parte delle famiglie, tanto da essere fortemente attenuata anche in atti dell'Amministrazione quali, ad esempio, l'atto di indirizzo emanato in data 8 settembre 2009, nella parte in cui tratta dei modelli organizzativi, o nelle annuali circolari sulle iscrizioni.

**D. In caso di assenza del docente è possibile distribuire gli alunni in altre classi?**

**R.** Purtroppo quella di distribuire gli alunni su più classi in caso di assenza del docente curricolare è una prassi piuttosto diffusa ma illegittima; infatti può compromettere la regolare erogazione di un pubblico servizio (diritto allo studio), o determinare situazioni di rischio contravvenendo le norme sulla sicurezza. Con la nota prot.3338 del 25 novembre 2008 il MIUR ha ribadito che il contenimento delle spese per le supplenze deve avvenire *"nel rispetto, ovviamente, dell'ordinato svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie di ciascuna tipologia e di ciascun indirizzo di scuola"*.

**D. E' possibile utilizzare gli insegnanti di sostegno per la sostituzione dei colleghi?**

**R.** No, anche in questo caso lederebbe un diritto dell'alunno, quello di fruire del necessario supporto alla sua integrazione. Anche il MIUR, con la nota 9838 del 8 novembre 2010 del MIUR, raccomanda di *"non ricorrere alla sostituzione dei docenti assenti con personale in servizio su posti di sostegno, salvo casi eccezionali non altrimenti risolvibili"*.

#### **D. C'è l'obbligo dell'ora alternativa all'IRC? E chi la deve fare?**

**R.** Sì, e a tal proposito si richiamano le indicazioni contenute nella C.M. n. 316 del 28 ottobre 1987. Premesso che è compito del collegio dei docenti definire i contenuti delle attività alternative all'insegnamento della religione cattolica, ai fini dell'affidamento delle stesse i Dirigenti scolastici devono osservare le disposizioni vigenti, che prevedono le seguenti fasi:

- a) I Dirigenti scolastici prioritariamente devono attribuire le ore di attività alternative alla religione cattolica ai docenti a tempo indeterminato in servizio nella rispettiva scuola, la cui cattedra sia costituita con un numero di ore inferiore a quello obbligatorio (docenti totalmente o parzialmente in soprannumero), ai fini del **completamento dell'orario d'obbligo**. Si precisa che non è possibile per i docenti titolari di cattedra orario esterna completare nella prima scuola con ore di attività alternative.
- b) Nel caso in cui non possano procedere come indicato nel precedente punto a), i Dirigenti scolastici devono conferire le ore alternative alla religione cattolica come **ore eccedenti all'orario di cattedra** fino al limite massimo di 24 ore. Come previsto dal comma 4 dell'articolo 22 della Legge Finanziaria 28 dicembre 2001 n. 448, l'assegnazione spetta a coloro che, in servizio nella scuola come docenti a tempo indeterminato e come supplenti con nomina fino al termine dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, abbiano già raggiunto l'orario di cattedra, ed abbiano manifestato la propria specifica disponibilità. La richiesta di comunicare la rispettiva disponibilità a svolgere le ore alternative deve essere rivolta a tutti gli insegnanti in servizio.
- c) Nel caso non sia possibile procedere sulla base di quanto previsto nei punti precedenti, i Dirigenti scolastici potranno stipulare **contratti a tempo determinato** con aspiranti alle supplenze inclusi nelle graduatorie d'istituto.

#### **D. E' vero che esiste l'obbligo della formazione per l'insegnamento della seconda lingua nella primaria?**

**R.** L'articolo 10, comma 5 del DPR 81/2009 dispone che l'insegnamento della lingua inglese sia affidato ad insegnanti di classe della scuola primaria specializzati. Gli insegnanti attualmente non specializzati **sono obbligati** a partecipare ad appositi corsi triennali di formazione linguistica, secondo le modalità definite dal relativo piano di formazione.

#### **D. Chi può usufruire della mensa e chi la paga?**

**R.** L'articolo 21 del CCNL del 29 novembre 2007 dispone che ha diritto alla fruizione del servizio di mensa gratuita il personale docente in servizio in ciascuna classe o sezione durante la refezione e il personale ATA di servizio alla mensa. Se per effetto dell'orario di funzionamento adottato dalle singole scuole, nella sezione risultino presenti contemporaneamente due insegnanti, entrambi hanno diritto al servizio di mensa. Nella scuola primaria ne hanno diritto gli insegnanti assegnati a classi funzionanti a tempo pieno e a classi che svolgano un orario settimanale delle attività didattiche che prevede rientri pomeridiani, i quali siano tenuti ad effettuare l'assistenza educativa alla mensa nell'ambito dell'orario di insegnamento. Nella scuola secondaria di I grado ne hanno diritto i docenti in servizio nelle classi a tempo prolungato che prevedono l'organizzazione della mensa, assegnati sulla base dell'orario scolastico alle attività di interscuola e i docenti incaricati dei compiti di assistenza e vigilanza sugli alunni per ciascuna classe che attui la sperimentazione ai sensi dell'art. 278 del decreto legislativo n. 297/94. Ulteriori, eventuali modalità attuative possono essere definite in sede di contrattazione integrativa regionale, ferme restando le competenze del MIUR per quanto concerne le modalità di erogazione dei contributi ai Comuni. Il decreto-legge 95/2012, ponendo fine ad una situazione di incertezza in merito al finanziamento del servizio di mensa erogato dagli enti locali (che ha causato spesso controversie tra questi ultimi e il personale titolare del diritto) ha specificato che il contributo dello Stato alle spese di competenza degli enti locali, di cui

all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1999, n. 4, è assegnato agli enti locali in proporzione al numero di classi che accedono al servizio di mensa scolastica, con riferimento all'anno scolastico che ha termine nell'anno finanziario di riferimento, stabilendo dei parametri certi di finanziamento del servizio.

**D. Qual è la superficie prevista per un'aula scolastica?**

**R.** per le attività ordinarie deve essere garantita una superficie per bambino/alunno pari a mq.1,80, come prescrive il Decreto ministeriale 18 dicembre 1975, tuttora applicabile in mancanza dell'aggiornamento delle nuove norme tecniche-quadro, che avrebbero dovuto essere approvate dal Ministero dell'istruzione. In sostanza, in caso di presenza di 25 alunni l'aula deve avere le dimensioni minime di 45 mq.